



13851-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA
DEL 08/03/2017

Sent. n. sez. 370

REGISTRO GENERALE
N.7165/2016

Composta da:

DOMENICO CARCANO
MAURIZIO GIANESINI
ANDREA TRONCI
STEFANO MOGINI
ANGELO CAPOZZI

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 13/01/2015 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI

Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI

che ha concluso per l'insussistenza del ricorso.

Visto il ricorso delle parti civili (omissis), cui

(omissis)

che ha chiesto obbligarlo all'innalzamento

del ricorso e dei relativi costi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato (omissis) e dalla parte civile (omissis) avverso la sentenza emessa il 14.11.2013 dal Tribunale di Trani, in riforma della decisione ha condannato l'imputato alle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 323 cod. pen. e la pena inflitta.

2. Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di abuso ascrittogli per aver più volte, nello svolgimento delle funzioni di ausiliario del traffico, quale dipendente della (omissis) s.p.a., in violazione delle norme di legge e/o di regolamento, elevato alcuni avvisi di accertamento attestanti la sosta dell'autovettura di (omissis) (omissis), in zona blu a pagamento senza l'esposizione del relativo "grattino", mentre invece detta vettura era munita di un regolare pass per disabili visibilmente esposto, procurando al (omissis) un danno ingiusto.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'imputato denunciando con unico ed articolato motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 323 cod. pen. e vizio della motivazione per travisamento del fatto e della prova, nonché carenza ed illogicità della motivazione. In particolare, si deduce:

- Difetto della violazione di legge o regolamento, posto che gli atti deliberativi del Comune di Molfetta nn. 121 e 122 del 9.3.2000 e quelli successivi non fanno riferimento alcuno all'esonero dal pagamento del titolo di sosta per i portatori di handicap, orientamento che è stato cristallizzato - e non introdotto per la prima volta - dalla delibera di Giunta Comunale n. 164 del 12.9.2011.

- Il contrassegno per invalidi risultava rilasciato alla sig.ra (omissis), della quale non risultano rapporti di parentela con il (omissis), per cui sarebbe illogica l'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe sanzionato quest'ultimo per ragioni di astio personale, posto che non risulta che egli sapesse che l'autovettura in questione appartenesse o fosse in uso al (omissis), che non si sa come abbia potuto avere la costante disponibilità del predetto contrassegno.

- Non sussisterebbe la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, affermata da un isolato arresto di legittimità, in

ragione della sua dipendenza da una società di diritto privato partecipata dal Comune di Molfetta e dotata di autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente territoriale.

4. Con motivi aggiunti:

- si ribadisce il primo motivo, evidenziando che alcuna agevolazione tariffaria è prevista per coloro che sono munite di pass per disabili, allorquando le relative autovetture parcheggino nelle zone delimitate da strisce blu.

- Si evidenzia che le tre testimonianze richiamate dalla Corte alcun conforto adducono alla tesi dell'accusa del comportamento persecutorio ai danni del (omissis).

- Si evidenzia la illogicità della affermata irrilevanza del rapporto di parentela tra il (omissis) e la titolare del pass (omissis).

- Si propone, infine, nuovo motivo in ordine alla condanna del ricorrente al pagamento del danno in favore della parte civile per sua omessa dimostrazione.

5. Con memoria difensiva nell'interesse della parte civile si deduce l'inammissibilità del ricorso in ragione della prospettazione da parte di questo di una ricostruzione del fatto diversa e difforme da quella proposta dai Giudici di merito, peraltro prospettata anche per la prima volta in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, in parte, fondato, dovendosi rilevare la inammissibilità dei motivi aggiunti, depositati solo il 24.2.2017, oltre il termine di legge.

2. Il primo motivo è fondato.

3. Quanto alla violazione del regolamento comunale, la Corte di merito - da un lato - fa leva sulla introduzione successiva ai fatti della norma che avrebbe equiparato i possessori di contrassegno per invalidi agli altri utenti per le soste al di fuori degli stalli a loro riservati; dall'altro, sulla nota del Comando di P.M. secondo la quale il contrassegno esonera nel Comune di Molfetta dal pagamento del tributo da parte dei possessori.

4. La deduzione difensiva al riguardo è, pertanto, fondata quanto al richiamo all'atto amministrativo intervenuto successivamente ai fatti,



come pure al rilievo dato alla sola attestazione della Polizia Municipale. Quest'ultima, rilevante al fine di escludere cause ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., è tuttavia insufficiente a fondare la violazione regolamentare a base dell' ipotizzato reato di abuso di ufficio ascritto al ricorrente.

5. Quanto alla qualifica soggettiva rivestita dal ricorrente, il motivo è infondato in quanto l'"ausiliario del traffico" riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'atto dell'accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione (Sez. 6, n. 28521 del 16/04/2014, Zennaro, Rv. 262608).

6. Deve, pertanto, rilevarsi la intervenuta prescrizione del reato alla data del 18.1.2015 e pronunziarsi il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali, risultando assorbita ogni altra questione a riguardo.

7. La medesima sentenza deve - In relazione all'insufficiente individuazione della norma regolamentare - essere annullata in relazione alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in data 8.3.2017.

Il Componente estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Domenico Carcano

